

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1681

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2002

—————

Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione sono condizioni fondamentali per la realizzazione di una piena vita democratica. Lo hanno affermato nettamente sia il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alle Camere il 23 luglio 2002, sia la Corte costituzionale, con ripetute sentenze e ultimamente con la n. 155 del 2002. Costruire un sistema dell'informazione libero e pluralista è una garanzia per tutti i cittadini e consente di tutelare il diritto costituzionale alla libera formazione del consenso.

I processi di concentrazione del sistema mediatico si stanno verificando in molti paesi occidentali, ma nel nostro paese essi acquistano una particolare gravità, dato che la mancanza di una reale concorrenza nel sistema radiotelevisivo e l'intreccio tra potere politico e controllo dei *media* impediscono di sviluppare un'informazione realmente pluralistica ed effettivamente democratica, rischiando di rafforzare situazioni di monopolio e posizioni dominanti che violano le regole che l'Europa si è data sulla libertà del mercato.

In particolare, il servizio pubblico radiotelevisivo non può essere assoggettato a logiche di parte e deve garantire la piena espressione di tutte le opinioni e degli orientamenti culturali del paese. Il fatto che la legge attuale preveda che i vertici della Rai vengano nominati dai Presidenti delle Camere non è una piena garanzia di equilibrio nelle scelte. Nel contesto maggioritario in cui si trova il sistema politico italiano, e dopo la rottura della prassi costituzionale avvenuta nel

1994, infatti, le Presidenze delle Camere non sono più frutto di un equilibrio tra maggioranza e opposizione ma pura espressione della maggioranza. La nomina del Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica che deve garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non deve più essere controllata da una maggioranza di governo ma deve essere espressione di tutto il Parlamento.

Appare significativo in questo senso l'appello del Presidente della Camera dei deputati che ha recentemente definito impropria - per i Presidenti dei due rami del Parlamento - la nomina di alcuni membri delle Autorità di garanzia ed in particolare di quella dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica radiotelevisiva. A quanto dichiarato dal Presidente della Camera, si aggiunga l'anomalia del tutto singolare e unica nel nostro paese della posizione dominante nei *media* che fa capo all'attuale Presidente del Consiglio. Infine, va sottolineato che nemmeno il disegno di legge sul conflitto di interessi - recentemente approvata in Senato - si ritiene adeguata e sufficiente a garantire un sistema di informazione pluralista e liberale degno di un paese civile e moderno.

Pertanto il presente disegno di legge, volendo dare attuazione ai principi espressi dalle più alte magistrature dello Stato, intende modificare le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente della Rai, affidando ai due rami del Parlamento la designazione di quattro membri del Consiglio medesimo con voto limitato

a un solo nominativo e ai membri in tal modo eletti dalle Camere la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione stesso. Nella logica di garanzia che ispira l'intera proposta, qualora, entro trenta giorni dal decreto di nomina, i membri del Consiglio di amministrazione non abbiano potuto

eleggere il Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati Presidente o vice presidente della Corte costituzionale, o presidente delle principali Autorità di garanzia, conservando così alla Presidenza un carattere *super partes*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri. Due componenti sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati, con voto limitato a un solo nominativo, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività scientifiche, giuridiche, economiche, della cultura umanistica, dell'editoria e della comunicazione, maturandovi significative esperienze direttive e manageriali. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della designazione effettuata dai quattro componenti eletti dalle Camere, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla data di ultima elezione delle Camere. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il suddetto termine di trenta giorni i componenti eletti dalle Camere non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati Presidente o vice Presidente della Corte costituzionale, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e Presidente della Commissione nazionale per le società

e per la borsa (CONSOB), e non abbiano declinato l'eventuale designazione»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

